

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 settembre 2024, n. 1.101 - pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1101-del-24-settembre-2024/> e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 - pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/delibera-del-cdm-del-21-settembre-2024-dichiarazione-stato-di-emergenza-eventi-meteo-marche/> e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 è stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025 con la quale lo stato di emergenza è stato esteso, ai sensi della Delibera del 21 settembre 2024, nella Provincia di Ancona ai territori dei Comuni di Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Loreto, Offagna e Osimo; nella Provincia di Pesaro e Urbino ai territori dei Comuni di Cartoceto, Montefelcino e San Costanzo; nella Provincia di Macerata ai territori dei Comuni di Morrovalle e Recanati.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2025 è stata pubblicata la Delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 con la quale lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi meteorologici di settembre 2024 è **prorogato di ulteriori 12 mesi**.

In particolare, l'art. 8 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481 i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 31 agosto 2026**.